



ORDINANZA N° 9/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Crotona - (porto vecchio) - Disciplina e regolamentazione temporanea della destinazione d'uso della Banchina di Ponente del Porto Vecchio di Crotona e dello specchio acqueo alla stessa prospiciente, limitatamente ad alcune porzioni non assentite in concessione.-
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTO** l'art. 59, numeri 1) e 2), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola la ripartizione degli specchi acquei per lo stanziamento di navi e galleggianti, e la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020;
- VISTO** l'Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore portuale del Porto di Crotona, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 84/94 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha rilasciato alla NAUTICA S.a.S. di FIORENZA Settimio & F.LLI, con sede a Crotona in Via Cristoforo Colombo snc, P. IVA 00942620790, la concessione demaniale marittima quadriennale per licenza n. 19/2023/ADSP-MTMI del 20/07/2023, intesa all'occupazione di uno specchio d'acqua portuale posto all'interno del bacino del porto vecchio di Crotona della superficie complessiva di mq. 1.898,78, allo scopo di adibirlo al posizionamento di pontili galleggianti da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da diporto nautico;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in relazione alla su citata concessione demaniale marittima, ha proceduto alla consegna ex art. 34 del Codice della Navigazione della zona demaniale marittima e del relativo specchio acqueo portuale in concessione, all'attuale occupato in parte da unità adibite alla piccola pesca professionale;
- VISTA** l'Ordinanza n. 33 del 29/03/2024 con la quale la Capitaneria di porto di Crotona ha abrogato la propria precedente Ordinanza n° 77/2021, con la quale era stata disposta l'interdizione di una porzione di specchio acqueo prospiciente alla Banchina di Ponente a causa della presenza di un relitto sul fondale, ad oggi rimosso;
- VISTO** il verbale del tavolo tecnico svoltosi in data 03/04/2024 presso la Capitaneria di porto di Crotona, con la partecipazione della predetta Autorità marittima e di questa AdSP, in seno al quale è stata concordata una proposta di razionalizzazione e riorganizzazione degli ormeggi delle unità da pesca professionale attualmente presenti presso la Banchina di Ponente del Porto Vecchio di Crotona;
- CONSIDERATO** che sono in corso di esecuzione i lavori pubblici di riqualificazione della banchina n° 17 del Porto commerciale di Crotona, la quale, all'esito dei lavori, sarà destinata all'ormeggio delle unità da pesca presenti nel porto di Crotona;
- RITENUTO** pertanto necessario adottare un provvedimento regolatorio con efficacia cogente *erga omnes*, che, nel dettare una disciplina temporanea della destinazione d'uso della Banchina di Ponente, consenta, tra l'altro, di contemperare l'interesse dei concessionari di aree demaniali marittime ad esercitare la propria concessione, con gli altri interessi ivi allocati, legati agli usi pubblici del mare, con particolare ma non esclusivo riguardo all'interesse dei pescatori professionali a disporre di un posto di ormeggio per le unità da pesca, nelle more del completamento dei lavori presso la banchina 17 del molo sottoflutti;

- TENUTO CONTO** che nel Porto Vecchio di Crotona coesistono diverse componenti quali la pesca professionale, il diporto, la cantieristica navale, attività commerciali connesse al mare di vario genere;
- CONSIDERATO** che ad avvenuta emanazione del presente regolamento di temporanea destinazione d'uso della Banchina di Ponente, si dovrà procedere allo spostamento delle unità da pesca ivi già ormeggianti, nell'ottica di razionalizzazione degli spazi, sulla base delle indicazioni di dettaglio che saranno successivamente impartite da questa AdSP e dalla Capitaneria di porto di Crotona, attesi soltanto i tempi di individuazione e/o posizionamento degli apprestamenti di ormeggio necessari;
- RITENUTO** opportuno e necessario adottare un provvedimento finalizzato ad un utilizzo ordinato e razionale della Banchina di Ponente del Porto Vecchio di Crotona e dello specchio acqueo portuale prospiciente, garantendo, al contempo, la sicurezza delle strutture portuali, la salvaguardia della vita umana in mare, nonché la tutela della pubblica incolumità, tutte nella loro più ampia accezione;
- IN VIRTÙ** dei poteri conferiti dalla legge 84/94 e s.m.i. nonché dal Decreto del l'Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che con la presente Ordinanza, l'AdSP - MTMI individua, in via temporanea, la destinazione d'uso della Banchina di Ponente del Porto Vecchio di Crotona e dello specchio acqueo alla stessa prospiciente, limitatamente ad alcune porzioni non assentite in concessione.

ORDINA

ART. 1

Oggetto dell'ordinanza

La presente Ordinanza disciplina e regola la temporanea destinazione d'uso della Banchina di Ponente del Porto Vecchio di Crotona e dello specchio acqueo alla stessa prospiciente, limitatamente ad alcune porzioni non assentite in concessione, secondo la destinazione assegnata con la planimetria allegata alla presente ordinanza.

ART. 2

Temporanea destinazione d'uso della Banchina di Ponente

La Banchina di Ponente del Porto Vecchio di Crotona e lo specchio acqueo alla stessa prospiciente, ad esclusione delle porzioni assentite in concessione demaniale marittima, sono temporaneamente destinati all'ormeggio delle unità da pesca già ormeggianti alla medesima Banchina, nonché all'alaggio e al varo delle unità e attrezzature sportive adibite agli sport del mare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, unità a vela, canoe).

ART. 3

Imprese armatrici e comandanti delle unità adibite alla pesca professionale

Le imprese armatrici e i comandanti delle unità adibite alla pesca professionale dovranno ormeggiare le stesse in andana, occupando il minor spazio possibile, sia in estensione trasversale alla banchina che tra le unità all'ormeggio, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli ormeggi e delle manovre di ormeggio e disormeggio, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche delle singole unità.

Le imprese armatrici interessate e i comandanti delle unità da pesca hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele e le azioni previste, tra gli altri, dagli artt. 66, 69 e 71 del Regolamento di esecuzione al Cod. Nav., a garanzia della sicurezza degli ormeggi, delle altre unità, delle banchine, nonché al fine di agevolare il movimento di altre navi.

ART. 4

Norme transitorie e finali

Eventuali disposizioni di pari rango previgenti in contrasto con le norme dettate dalla presente Ordinanza, si intendono sospese per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza temporanea.

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in preambolo, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 5

Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1164, 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99 e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato dall'art.1231 del Codice della Navigazione.

ART. 6

Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

ART. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 09/04/2024

IL DIRIGENTE

DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI